



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 141 DEL 19/07/2023

**OGGETTO:** Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. – Installazione di gestione rifiuti con sede legale ed operativa in Viale del Lavoro n. 13 in comune di Villafranca di Verona (VR).  
Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006.  
Approvazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio provvisorio dell'impianto di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 3/2000.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si approva il progetto di modifica impiantistica presentato dalla Ditta Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. e si rilascia l'Autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 3/2000, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, per l'installazione ubicata in comune di Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 342779 del 03.08.2022 e perfezionata in data 09.08.2022 con prot. reg. n. 351850, con la quale la società Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. con sede legale a Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13 (C.F. e P.IVA 03962270231), ha presentato istanza di procedura di V.I.A., autorizzazione unica per lo smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 27-*bis* del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Settore V.I.A. della Regione Veneto, verificata la completezza della documentazione presentata, ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 445452 del 28.09.2022;

CONSIDERATO che le modifiche proposte dal progetto di ampliamento, si articolano sinteticamente in:

- il passaggio da procedura semplificata a procedura ordinaria;
- introduzione di nuovi codici EER (non pericolosi) per le operazioni R4/R12/R13/D15;
- introduzione delle operazioni di recupero R4 e R12 per alcuni codici EER già autorizzati;
- introduzione delle operazioni di deposito preliminare D15 per alcuni nuovi codici EER non pericolosi;
- inserimento di una macchina spela cavi nel capannone 1;
- aumento della potenzialità dell'impianto sia riguardo alla capacità di trattamento che di stoccaggio;
- inserimento del piazzale limitrofo (secondo piazzale) nel perimetro dell'impianto di gestione rifiuti;
- potenziamento e miglioramento del sistema di trattamento delle acque di dilavamento;
- riorganizzazione degli spazi (modifica del layout).

CONSIDERATO che la Commissione Regionale V.I.A. nel corso della seduta del 23.11.2022 ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore V.I.A. con nota prot. n. 546951 del 25.11.2022;

PRESO ATTO che la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con prot. reg. n. 598589 del 27.12.2022 così come comunicato dal Settore V.I.A. con prot. reg. n. 1454 del 02.01.2023;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., nella seduta del 22.02.2023 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame;

*Mod. A – originale*

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 27.02.2023 ai fini del rilascio della compatibilità ambientale, di cui al verbale redatto dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso durante la quale si è preso atto e sono state approvate le risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 203 del 22.02.2023;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 14 del 08.03.2023 che, in seguito alle risultanze dell'incontro della Conferenza di Servizi del 27.02.2023 ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 203 del 22.02.2023;

CONSIDERATO che il parere di compatibilità ambientale sul progetto costituisce atto endoprocedimentale finalizzato all'assunzione del provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi dell'art. 27-bis comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;

VISTI gli esiti del primo incontro della Conferenza dei Servizi del 27.02.2023 per l'approvazione alla realizzazione del progetto e della Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al verbale redatto dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica trasmesso con nota prot. n. 148332 del 16.03.2023, sospesa per richieste di precisazione/chiarimento;

VISTA la documentazione di chiarimento trasmessa in data 12.05.2023 ed acquisita al prot. reg. n. 260079 del 15.05.2023;

VISTA la convocazione della seconda Conferenza dei Servizi per il 27.06.2023 trasmessa con prot. 300737 del 05.06.2023;

VISTI gli esiti della seconda Conferenza dei Servizi del 27.06.2023 di cui al verbale trasmesso con prot. n. 368151 del 07.07.2023;

PRESO ATTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 dalla Provincia di Verona (Determinazione n. 300/15 del 30.01.2015), per l'installazione esistente sita in viale del Lavoro, 13 nel Comune di Villafranca di Verona (VR) in sostituzione di:

- a) autorizzazione per l'esercizio dell'impianto fisico di depurazione delle acque di seconda pioggia e scarico di queste nel suolo, tramite 4 pozzi disperdenti, evitando fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno;
- b) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui derivanti dalle meteoriche di prima pioggia dei piazzali per una superficie di mq 9.758 e dai servizi igienici dell'insediamento sito in viale del Lavoro 13;

PRESO ATTO dell'aggiornamento del quadro prescrittivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciato ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/2013 dalla Provincia di Verona (Determinazione n. 2475/20 del 12.10.2020) per l'installazione esistente sita in viale del Lavoro, 13 nel Comune di Villafranca di Verona (VR);

PRESO ATTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 dalla Provincia di Verona (Determinazione n. 2477/20 del 12.10.2020), per il piazzale esistente sito in viale del Lavoro snc nel Comune di Villafranca di Verona (VR) in sostituzione:

- a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisico di depurazione delle acque meteoriche di seconda pioggia dell'area di stoccaggio materiale metallico e dell'autorizzazione allo scarico di queste nel suolo, tramite 3 pozzi disperdenti, evitando fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno;
- b) dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria di Viale del Lavoro nel comune di Villafranca di Verona acque reflue di tipo meteoriche di prima pioggia del piazzale;

PRESO ATTO che il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. aveva evidenziato la necessità di valutare *"la modifica del sistema di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia in modo tale che lo stesso avvenga ad una minore profondità rispetto a quella attuale"*;

PRESO ATTO che nella documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 260079 del 15.05.2023 è stato proposto di innalzare il fondo dei pozzi disperdenti portandolo ad una profondità di 2

metri rispetto al piazzale;

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi del 27.06.2023 la Ditta ha evidenziato che in base ad ulteriori verifiche è emersa la possibilità di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia presso un canale consortile;

RITENUTO di richiedere alla Ditta, preliminarmente all'inizio dell'esercizio provvisorio, di verificare la fattibilità tecnica dello scarico in canale consortile e, se tale soluzione dovesse essere attuabile, di richiedere alla Ditta la modifica del progetto e che l'eventuale modifica del punto di scarico si configurerebbe come modifica non sostanziale;

RITENUTO, qualora lo scarico nel canale consortile risulti impraticabile, in accordo con le autorizzazioni soprariportate e in accordo con le valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, di confermare l'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia tramite i pozzi disperdenti esistenti, con le modifiche sopra indicate di innalzamento del fondo degli stessi da realizzarsi preliminarmente all'inizio dell'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO del parere favorevole di Acque Veronesi S.c.a.r.l. prot. n. 28183/22 del 20.12.2022 (acquisito al prot. reg. n. 816 del 02.01.2023) per lo scarico in fognatura e le condizioni ivi contenute;

PRESO ATTO che il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. aveva evidenziato la necessità di integrare nel panel analitico delle acque meteoriche di seconda pioggia i parametri *nichel, piombo e solventi*;

RITENUTO, in accordo a quanto contenuto nel parere del Comitato Tecnico regionale VIA ed in analogia a quanto già autorizzato in AUA per l'impianto esistente, di richiedere che le analisi di autocontrollo agli scarichi delle acque di seconda pioggia vengano eseguite con frequenza semestrale;

PRESO ATTO della versione aggiornata del PMA rev. 02 del 11.07.2023 acquisita al prot. reg. n. 382452 del 17.07.2023 che recepisce, tra le altre, le indicazioni di cui ai precedenti punti riferite ai parametri ed alla frequenza delle analisi di seconda pioggia;

RITENUTO di autorizzare gli scarichi relativi alla gestione delle acque meteoriche ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, in analogia a quanto già autorizzato in AUA, in conformità alle valutazioni conclusive del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e al parere favorevole di Acque Veronesi S.c.a.r.l. soprariportato;

RITENUTO di autorizzare, in analogia a quanto già autorizzato in AUA per l'impianto esistente e in accordo con le valutazioni conclusive del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il punto di emissione in atmosfera del camino E1 per l'attività di macinazione cavi ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. 152/06;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

RITENUTO di applicare per il camino E1 il livello di emissione associato e la frequenza di monitoraggio contenute nelle BAT *Conclusions* 2018 per il trattamento meccanico dei rifiuti (BAT 25 per i limiti e BAT 8 per le frequenze di monitoraggio);

PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante trasmesso da ARPAV con prot. 57645/U del 27.06.2023 (prot. reg. n. 346606 del 28.06.2023) in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del c.3 dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO della nota trasmessa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona con prot. 17515 del 12.09.2022 (prot. reg. n. 430808 del 13.09.2022);

PRESO ATTO del parere trasmesso dal Consorzio di Bonifica Veronese con prot. 3471 del 02.03.2023 (prot. reg. n. 118569 del 02.03.2023);

PRESO ATTO delle condizioni ambientali contenute nelle valutazioni conclusive del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 203 del 22.02.2023;

CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, tutti i rifiuti prodotti presso l'installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, devono essere gestiti in stoccaggio e non in

deposito temporaneo, anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l'installazione;

CONSIDERATO pertanto che è necessario comprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio anche i quantitativi di rifiuti prodotti presso l'installazione, senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell'installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente in qualità di Direttore della struttura competente per materia, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli degli incontri della Conferenza di Servizi del 27.02.2023 e del 27.06.2023;
- di approvare il progetto presentato dalla Ditta Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. (P.IVA./C.F. 03962270231), relativo all'installazione ubicata in comune di Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13;
- di rilasciare alla Ditta Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. (P.IVA./C.F. 03962270231), con sede legale e ubicazione installazione in comune di Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13, l'Autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 3/2000, subordinatamente al rispetto di quanto stabilito nell'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

#### DECRETA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, espresse nella seduta del 27.02.2023 e del 27.06.2023;
3. di approvare il progetto denominato "*Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. – Modifica di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi*" per l'installazione di cui trattasi;
4. di rilasciare alla Ditta Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. (P.IVA./C.F. 04141180234), con sede legale e ubicazione installazione in comune di Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13, l'Autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, dell'installazione catastalmente censita al Foglio n. 30, mappali 109-76, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
5. di comprendere inoltre nella presente autorizzazione:
  - approvazione progetto gestione rifiuti (d.lgs. 152/2006 art. 208, L.R. 3/2000 art. 4, comma 1, lettera f) punto 1)
  - Autorizzazione allo scarico in fognatura;
  - Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
  - Autorizzazione esercizio provvisorio dell'impianto (L.R. 3/2000 art. 25)
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte V, Titolo I del d.lgs. 152/06)
6. di stabilire che i lavori previsti dal progetto siano avviati entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento e la messa in esercizio sia effettuata entro 36 mesi dalla medesima data, pena la decadenza del presente provvedimento;

7. di precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, l'approvazione del progetto abilita all'esercizio provvisorio dell'impianto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento e alla presentazione della seguente documentazione:
  - a) esiti della verifica di fattibilità tecnica dello scarico in canale consortile per le acque di seconda pioggia contenuta al punto 17 dell'**Allegato A** al presente provvedimento;
  - b) dichiarazione di fine lavori in conformità al progetto approvato;
  - c) comunicazione della data di avvio dell'esercizio provvisorio e del nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto con allegata presa d'atto formale di accettazione del ruolo;
  - d) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità alla D.G.R. n. 2721/2014;
  - e) certificato di collaudo funzionale delle aree di stoccaggio ai sensi dell'art. 25 comma 6 della L.R. n. 3/2000;
8. di stabilire che entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto deve essere presentato alla Provincia di Verona il certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 comma 5 e 8 della L.R. n. 3/2000 contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio ordinario;
9. di demandare alla Provincia di Verona, il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000;
10. di approvare l'**Allegato A** "*Prescrizioni tecniche - Metalfer di Bresola Pietro S.r.l. - Autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 3/2000, per l'installazione di gestione rifiuti non pericolosi ubicata in comune di Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13*" al presente provvedimento e i relativi sotto allegati di seguito elencati, che ne sono parte integrante:

**Allegato A1:** Elenco dei rifiuti per codice EER e indicazione delle operazioni autorizzate;  
**Allegato A2:** Planimetria di layout, aree di stoccaggio e punto di emissione in atmosfera;  
**Allegato A3:** Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento e dei punti di scarico;
11. di stabilire che il presente provvedimento conclude l'endoprocedimento di AIA di cui alla DGR n. 568/2018, ed è ricompreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
12. di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia temporale a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ferme restando le prescrizioni imposte nell'**Allegato A** al presente provvedimento. L'incremento dei quantitativi di stoccaggio può in ogni caso essere applicato solo a seguito di accettazione dell'aggiornamento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia;
13. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
14. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Il Direttore**  
**Dott. Paolo Giandon**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**



## Prescrizioni tecniche

*METALFER di Bresaola Pietro S.r.l.*

*Autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 3/2000, per l'installazione di gestione rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13.*

### Rifiuti conferibili

1. La Ditta Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. è autorizzata a gestire presso l'installazione in oggetto le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1** al presente allegato, che ne costituisce parte integrante;

### Operazioni autorizzate

2. La Ditta Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. è autorizzata, secondo le prescrizioni successivamente fissate, alle seguenti attività di gestione rifiuti (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006):
  - 2.1. stoccaggio di rifiuti non pericolosi **[R13/D15]**, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10 e con le seguenti finalità:
    - 2.1.1. reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti ("stoccaggio puro");
    - 2.1.2. funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione ("stoccaggio funzionale");
    - 2.1.3. reindirizzare i rifiuti prodotti dalla Ditta dalle operazioni di gestione rifiuti a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  - 2.2. accorpamento **[R12]** di carichi aventi il medesimo CER di partite di rifiuti provenienti da produttori diversi per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti; le caratteristiche del rifiuto non vengono modificate e viene mantenuto il CER iniziale del rifiuto; chi effettua l'operazione diventa il produttore del rifiuto stesso in quanto non si può più risalire al produttore iniziale o alle singole partite originarie;
  - 2.3. trattamento preliminare di selezione dei rifiuti a matrice metallica (ferrosa e non ferrosa) **[R12]** di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, finalizzata unicamente alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 11;
  - 2.4. trattamento preliminare di rifiuti costituiti da cavi e spezzoni di cavo in rame **[R12]** di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER, consistente in riduzione volumetrica e separazione (triturazione) della componente plastica da quella metallica, finalizzata

**Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023**

pag. 2/11

- unicamente alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 12;
- 2.5. trattamento preliminare dei RAEE [R12], di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER, finalizzata unicamente alla produzione di frazioni merceologiche potenzialmente recuperabili, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 13;
- 2.6. recupero di rifiuti costituiti da metalli e da composti metallici [R4] eseguito su tre linee (rifiuti a matrice metallica ferrosa e non ferrosa, rifiuti costituiti da cavi e spezzoni di cavo, RAEE) finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), con eventuali frazioni residuali destinate a recupero o smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11, 12 e 13;
3. Le attività di gestione rifiuti possono essere svolte dalla Ditta nelle aree individuate nella planimetria (*layout impiantistico*) di cui all' **Allegato A2**; Le aree di stoccaggio autorizzate per ogni singolo CER sono riportate in **Allegato A1**;
4. Sono stabilite le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:
- 4.1. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

**Quantitativi autorizzati**

5. Sono autorizzate, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
- 5.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti non pericolosi così suddivisa:

Stoccaggio [Mg]	
R13	5.600
D15	1.400
<b>Totale</b>	<b>7.000</b>

- 5.2. capacità massima di lavorazione in filiera di recupero di rifiuti non pericolosi per l'installazione nel suo complesso pari a:

Capacità massima di lavorazione in filiera di recupero di rifiuti non pericolosi per l'installazione nel suo complesso	
Giornaliera [Mg/giorno]	Annua [Mg/anno]
365	80.000

Di cui al massimo 30 Mg/giorno per l'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

- 5.3. quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all'installazione per la sola attività di stoccaggio [D15] pari a:

Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso per l'installazione per le attività di stoccaggio [D15]	
Giornaliera [Mg/giorno]	Annua [Mg/anno]
90	20.000

6. Nella capacità massima autorizzata allo stoccaggio di cui al punto 5.1 vanno ricompresi i rifiuti in ingresso ricevuti da terzi (in attesa di trattamento o destinati ad altri impianti) e i rifiuti prodotti nell'installazione nelle sue attività di gestione rifiuti;
7. Il limite quantitativo massimo di "End of Waste" proveniente dalla attività di recupero R4 contemporaneamente presente in installazione deve essere pari a **5.600 Mg**;

**Conferimento di rifiuti**

8. Il conferimento dei rifiuti presso la Ditta Metalfer di Bresola Pietro S.r.l., dovrà avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

**Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023**

pag. 3/11

- 8.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto<sup>1</sup> di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 8.2. i rifiuti non pericolosi con voce specchio di un analogo rifiuto pericoloso, così come indicati all'interno del Piano di Gestione Operativa, possono essere accettati in impianto solo previa esecuzione di analisi qualitative da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
- 8.3. deve essere tempestivamente comunicata all'ARPAV, alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 8.4. devono essere altresì comunicate tempestivamente all'ARPAV, alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità;
- 8.5. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia e quelle rilasciate dal tecnico esperto qualificato;
- 8.6. i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017.

**Prescrizioni Generali**

9. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:
  - 9.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006;
  - 9.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente Allegato; ogni modifica deve essere preventivamente autorizzata;
  - 9.3. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile all'interno dell'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
  - 9.4. le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente provvedimento, tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate

---

<sup>1</sup> *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802:2013, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.*



promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti/EoW;

- 9.5. resta fermo l'obbligo per la Zona 1 di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione;
- 9.6. deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero o dello smaltimento), rifiuti sottoposti a lavorazioni, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero o dello smaltimento) ed "End of Waste";
- 9.7. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta in riferimento al punto 2;
- 9.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 9.9. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 9.10. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere sottoposti a lavorazione presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 9.11. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 9.12. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 9.13. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 9.14. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, ove pertinenti, in relazione alle operazioni eseguite in installazione;
- 9.15. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni eseguite in installazione;
- 9.16. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;
- 9.17. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti);
- 9.18. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle aree dedicate a differenti funzioni;
- 9.19. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;
- 9.20. durante l'effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti;
- 9.21. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 9.22. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

- 9.23. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia di tutta l'installazione ed in particolare delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;
- 9.24. devono essere previsti interventi almeno settimanali di pulizia dei piazzali esterni con moto scopa al fine di limitare il rischio di sollevamento di polveri, dando evidenza dell'avvenuta effettuazione nei registri di cui al punto 26.8;
- 9.25. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

### **Linea di stoccaggio e messa in riserva**

10. le operazioni di stoccaggio e messa in riserva devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 10.1. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
  - 10.2. durante l'operazione non si devono eseguire lavorazioni atte a modificare le caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto nonché qualsiasi altra lavorazione di pre-trattamento;
  - 10.3. l'attribuzione del CER e il produttore iniziale del rifiuto rimangono inalterati;
  - 10.4. le aree di stoccaggio per i rifiuti in R13 sono quelle indicate in **Allegato A2**;
  - 10.5. lo stoccaggio dei rifiuti in D15 deve avvenire in appositi contenitori posti nella zona 1 all'interno del capannone 1, così come indicato in **Allegato A2**, in area interamente pavimentata e protetta dagli agenti atmosferici e con adeguata cartellonistica;
  - 10.6. i rifiuti dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero/smaltimento evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva o mero stoccaggio;
  - 10.7. lo stoccaggio di rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire in apposita area all'interno della zona 3, situata nel capannone 1, così come indicato in **Allegato A2**, nel rispetto delle precauzioni di cui al punto 13;
  - 10.8. tutti gli eventuali rifiuti polverulenti dovranno essere stoccati in big bags e depositati in zone riparate della tettoia all'interno della Zona 1 nel capannone 1 così come indicata in **Allegato A2**; nel caso di presenza di polveri all'interno dei carichi di rifiuto in ingresso (indipendentemente dal codice EER), si dovrà provvedere alla immediata separazione e raccolta delle polveri gestendole come sopra riportato;
  - 10.9. i rifiuti con codice CER 120102 "polveri e particolato di materiali ferrosi" stoccati nel piazzale esterno devono essere esclusivamente caratterizzati da stato fisico "solido non polverulento";
  - 10.10. lo stoccaggio e la messa in riserva di rifiuti in cumuli non deve superare l'altezza di 6 metri;
  - 10.11. il trasporto verso terzi può includere la formazione di carichi omogenei solo se vengono mantenute le informazioni relative al produttore iniziale con riferimento alle singole partite trasportate, che restano sempre distinte e individuabili (senza che vi sia una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER);

### **Linea di trattamento dei rifiuti a matrice metallica (ferrosa e non ferrosa)**

11. il trattamento dei rifiuti a matrice metallica (ferrosa e non ferrosa) deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 11.1. l'operazione comprende le attività quali quelle di disimballaggio, selezione e cernita (manuale e/o meccanica), riduzione volumetrica (esclusivamente meccanica, attuata per mezzo di una presso-cesoia);
  - 11.2. la ditta diventa produttore di tutte le frazioni prodotte nella operazione di pre-trattamento R12 e inviate ad opportuno destino;
  - 11.3. le aree di lavorazione sono quelle indicate in **Allegato 2** ed in particolare all'interno della Zona 2 interna al Capannone 1;

### **Linea di trattamento dei rifiuti costituiti da cavi e spezzoni di cavo in rame**

12. il trattamento dei rifiuti costituiti da cavi e spezzoni di cavo in rame deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 12.1. l'operazione comprende le attività quali quelle di riduzione volumetrica e separazione (triturazione) della componente plastica da quella metallica;
  - 12.2. la ditta diventa produttore di tutte le frazioni prodotte nella operazione di pre-trattamento R12 e inviate ad opportuno destino;
  - 12.3. le aree di lavorazione sono quelle indicate in **Allegato 2** ed in particolare all'interno della Zona 3 interna al Capannone 1 ove è posta la macchina spela cavi e all'interno della Zona 5 interna al Capannone 2 dove è presente il mulino di macinazione cavi e il relativo impianto di abbattimento delle emissioni;

### **Linea di trattamento dei RAEE**

13. il trattamento dei rifiuti costituiti RAEE deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 13.1. l'operazione comprende le attività quali quelle di disassemblaggio, selezione e cernita e adeguamento volumetrico solo delle frazioni metalliche;
  - 13.2. all'ingresso i RAEE devono essere separati per tipologia al fine di individuare specifiche metodologie di trattamento consentendo l'adozione di particolari precauzioni (DPI e metodologie di trattamento);
  - 13.3. i rifiuti avviati a questa linea devono già all'ingresso in installazione risultare privi di liquidi e sostanze lesive dell'ozono;
  - 13.4. tutte le lavorazioni riguardanti i RAEE deve essere condotta all'interno della zona 3, situata nel capannone 1, così come indicato in **Allegato 2**;

### **Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)**

14. Le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4] di cui al punto 2.6 con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto del parere di ARPAV obbligatorio e vincolante trasmesso con prot. 57645/U del 27.06.2023 (prot. reg. n. 346606 del 28.06.2023) e delle seguenti prescrizioni:
- 14.1. Sono approvati i seguenti criteri di cessazione:
    - 14.1.1. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
    - 14.1.2. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
    - 14.1.3. Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
    - 14.1.4. Piombo e leghe di piombo, ai sensi D.M. 05/02/1998 punto 3.2 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 14057:2006 con i seguenti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto:
      - a) Rifiuti ammissibili: 020110, 100299, 110599, 120103, 120104, 120113, 120121, 120199, 150104, 160118, 160122, 160214, 160216, 170403, 170407, 191002, 191203, 200136, 200140 costituiti da rifiuti contenenti piombo recuperabile con le seguenti caratteristiche:
        1. PCB e PCT <25 ppb;
        2. frazioni estranee al piombo <20%
        3. oli <10% in peso;
        4. assenza di radioattività.
      - b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita eliminazione di impurezze e adeguamento volumetrico.
      - c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
        1. requisiti della norma UNI EN 14057:2006;
        2. oli e grassi <2% in peso;
        3. PCB e PCT <25 ppb;

**Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023**

pag. 7/11

4. frazioni estranee al piombo <5% in peso come somma totale;
  5. solventi organici <0,1% in peso;
  6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
  7. assenza di radioattività;
  8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- 14.1.5. Rottami di stagno, ai sensi D.M. 05/02/1998 punto 3.2 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 10432:2011 con i seguenti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto:
- a) Rifiuti ammissibili: 020110, 100299, 110599, 120103, 120104, 120113, 120121, 120199, 150104, 160118, 160122, 160214, 160216, 170406, 170407, 191002, 191203, 200136, 200140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti stagno recuperabile con le seguenti caratteristiche:
    1. PCB e PCT <25 ppb;
    2. frazioni estranee allo stagno <20%
    3. oli < 10% in peso;
    4. assenza di radioattività.
  - b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.
  - c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
    1. requisiti della norma UNI EN 10432:2011;
    2. oli e grassi <2% in peso;
    3. PCB e PCT <25 ppb;
    4. frazioni estranee allo stagno <5% in peso come somma totale;
    5. solventi organici <0,1% in peso;
    6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
    7. assenza di radioattività;
    8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- 14.1.6. Zinco e leghe di zinco, ai sensi D.M. 05/02/1998 punto 3.2 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 14290:2004 con i seguenti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto:
- a) Rifiuti ammissibili: 020110, 100299, 110599, 110501, 120103, 120104, 120113, 120121, 120199, 150104, 160118, 160122, 160214, 160216, 170404, 170407, 191002, 191203, 200136, 200140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti zinco recuperabile con le seguenti caratteristiche:
    1. PCB e PCT <25 ppb;
    2. frazioni estranee allo zinco <20%
    3. oli < 10% in peso;
    4. assenza di radioattività.
  - b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.
  - c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
    1. requisiti della norma UNI EN 14290:2004;
    2. oli e grassi <2% in peso;
    3. PCB e PCT <25 ppb;

**Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023**

pag. 8/11

4. frazioni estranee allo zinco <5% in peso come somma totale;
  5. solventi organici <0,1% in peso;
  6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
  7. assenza di radioattività;
  8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- 14.1.7. Magnesio e sue leghe ai sensi D.M. 05/02/1998 punto 3.2 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 7160:1972 con i seguenti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto:
- a) Rifiuti ammissibili: 020110, 100299, 110599, 120103, 120104, 120113, 120121, 120199, 150104, 160118, 160122, 160214, 160216 170407, 191002, 191203, 200136, 200140 costituiti da rifiuti contenenti magnesio recuperabile con le seguenti caratteristiche:
    1. PCB e PCT <25 ppb;
    2. frazioni estranee al magnesio <20%
    3. oli <10% in peso;
    4. assenza di radioattività.
  - b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita eliminazione di impurezze e adeguamento volumetrico.
  - c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
    1. requisiti della norma UNI 7160:1972;
    2. oli e grassi <2% in peso;
    3. PCB e PCT <25 ppb;
    4. frazioni estranee al piombo <5% in peso come somma totale;
    5. solventi organici <0,1% in peso;
    6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
    7. assenza di radioattività;
    8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- 14.2. possono essere avviati al recupero metalli i CER elencati in **Allegato A1** – Tabella 3 - al presente Allegato; i CER la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche pre-lavorazioni;
- 14.3. possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti R12 delle linee interne di lavorazione di cui ai punti 11, 12 e 13, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;
- 14.4. all'interno delle operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4] possono essere ricomprese tutte le attività di pretrattamento preliminari delle diverse linee descritte al punto 11.1, 12.1 e 13.1;
- 14.5. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- 14.6. il modello di dichiarazione di conformità deve rispondere a quanto previsto dalla Tabella 4.1-criteri dettagliati lettera e) delle Linee Guida SNPA n. 41/2022.

**Emissioni in atmosfera**

15. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per il punto di emissione sotto elencato e indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A2**, nel rispetto del seguente valore limite di emissione in atmosfera (così come definito nella BAT 25 delle BAT *Conclusions* 2018):

**Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023**

pag. 9/11

Camino	Fase	Area Operativa	Sistema di abbattimento	Portata di esercizio	Inquinante	VLE
E1	Macinazione cavi	Capannone 2	Filtro a maniche	3.000 Nm <sup>3</sup> /h	Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>

16. Si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni:

- 16.1. il camino deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); dovrà inoltre essere dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
- 16.2. i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione quando le lavorazioni sono in corso;
- 16.3. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
- 16.4. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 16.5. la verifica di autocontrollo del limite di cui al punto 15 dovrà essere eseguita con frequenza almeno semestrale così come indicato nella BAT 8 delle BAT *Conclusions* 2018;

**Gestione delle acque**

17. Si richiede alla ditta di trasmettere all'Autorità competente, prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio nella nuova configurazione di progetto, gli esiti della verifica della fattibilità tecnica-idraulica, da effettuarsi con il competente Consorzio di Bonifica Veronese, della realizzazione dello scarico in canale consortile delle acque di seconda pioggia dilavanti il primo e il secondo piazzale. In caso positivo, la Ditta dovrà procedere a presentare all'Autorità competente una modifica del progetto. L'eventuale modifica del punto di scarico si configurerebbe come modifica non sostanziale. Qualora tale soluzione non risulti invece percorribile rimane confermata la soluzione di innalzamento del fondo dei pozzi a 2 metri dal piano campagna presentata dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 260079 del 15.05.2023 che dovrà essere realizzata preliminarmente all'avvio dell'esercizio provvisorio;
18. Si autorizzano, condizionatamente alla verifica di cui al punto 17, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, visto il progetto presentato e il parere favorevole prot. 28183/22 del 20.12.2022 (prot. reg. n. 816 del 02.01.2023) del gestore della rete fognaria Acque Veronesi S.c.a.r.l., i seguenti scarichi identificati nella planimetria in **Allegato A3**:
- 18.1. scarico SF1-1P (in fognatura) comprendente le acque di prima pioggia (pari ai primi 10 mm di pioggia dell'evento meteorico) di dilavamento del primo piazzale con superficie pari a 9'758 m<sup>2</sup> dopo trattamento composto da vasca accumulo di 100 m<sup>3</sup> per sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza (più vasca di emergenza da circa 3,5 m<sup>3</sup>);
- 18.2. scarico SF2-1P (in fognatura) comprendente le acque di prima pioggia (pari ai primi 10 mm di pioggia dell'evento meteorico) di dilavamento del secondo piazzale con superficie pari a 3'750 m<sup>2</sup> dopo trattamento composto da vasca di accumulo di 35 m<sup>3</sup> per sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza;
- 18.3. scarico SF1-2P (attraverso 4 pozzi disperdenti) comprendente le acque di seconda pioggia (successive ai primi 10 mm di pioggia dell'evento meteorico) di dilavamento del primo piazzale con superficie di 9'758 m<sup>2</sup> dopo dissabbiatura e disoleatura;
- 18.4. scarico SF2-2P (attraverso 3 pozzi disperdenti) comprendente le acque di seconda pioggia (successive ai primi 10 mm di pioggia dell'evento meteorico) di dilavamento del secondo piazzale con superficie di 3'750 m<sup>2</sup> dopo dissabbiatura e disoleatura;
19. per gli scarichi di cui ai punti 18.1 e 18.2 la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dall'Allegato B - Tabella 1 - colonna "scarico in rete fognaria" del Piano di Tutela delle Acque

- approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere del gestore della rete fognaria Acque Veronesi S.c.a.r.l. prot. 28183/22 del 20.12.2022 (prot. reg. n 816 del 02.01.2023); le verifiche di autocontrollo dei limiti dovranno essere eseguite con frequenza semestrale mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza;
20. per gli scarichi di cui ai punti 18.3 e 18.4 la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dall'Allegato C - Tabella 2 - "*Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo*" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, garantendo l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; le verifiche di autocontrollo dei limiti per ciascun parametro della tabella suddetta dovranno essere eseguite con frequenza semestrale mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza; come indicato nelle valutazioni conclusive del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA devono essere integrate nel panel di controllo analitico delle acque meteoriche di seconda pioggia i parametri nichel, piombo e solventi;
  21. si prende atto che pluviali provenienti dai tetti e dalle coperture sono collegati, ai sensi del PTA art. 39 comma 5, a pozzetti disperdenti su suolo;
  22. si prende atto che i reflui derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi assimilabili alle domestiche sono scaricati in fognatura attraverso il punto SF3-AD identificato nella planimetria in **Allegato A3** nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere prot. 28183/22 del 20.12.2022 (prot. reg. n 816 del 02.01.2023) del gestore della rete fognaria Acque Veronesi S.c.a.r.l.;
  23. lo scarico dei reflui deve avvenire inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - 23.1. i limiti indicati ai punti 19 e 20 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
    - 23.2. ogni punto di scarico di cui al punto 18 deve essere dotato di idoneo ed autonomo pozzetto di campionamento;
    - 23.3. tutti i pozzetti di ispezione e controllo, indicati in planimetria, devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
    - 23.4. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura da registrarsi su appositi registri di manutenzione, in particolare dovranno essere eseguiti controlli periodici di funzionamento e almeno una pulizia annuale delle vasche per eliminare i detriti depositati e gli olii separati; particolare attenzione dovrà essere posta nella manutenzione del sistema di depurazione delle acque meteoriche di seconda pioggia;
    - 23.5. le acque reflue meteoriche scaricate in fognatura devono rispettare il limite di volume di 3.000 m<sup>3</sup>/anno rilevato dal misuratore di scarico del primo piazzale di 9.758 m<sup>2</sup> (punto 18.1) e di 1.050 m<sup>3</sup>/anno rilevato dal misuratore di scarico del secondo piazzale di 3.750 m<sup>2</sup> (punto 18.2);
    - 23.6. le acque reflue meteoriche devono essere immesse in fognatura 48 ore dopo il termine dell'evento meteorico e con portate controllate, complessivamente non superiori a 4 l/s, in modo da non causare rigurgiti all'interno della rete;
    - 23.7. la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e tutti i contenuti del parere prot. 28183/22 del 20.12.2022 (prot. reg. n 816 del 02.01.2023) del gestore della rete fognaria Acque Veronesi S.c.a.r.l. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

## PMA/PGO

24. si approvano il Progetto di Monitoraggio Ambientale Rev. 02 del 11.07.2023 e il Piano di Gestione Operativa Rev. 01 del 11.05.2023 di cui al prot. reg. n. 260079 del 15.05.2023;
25. si stabiliscono le seguenti prescrizioni relative al Progetto di Monitoraggio Ambientale e al Piano di Gestione Operativa:
  - 25.1. ogni variazione del PMA/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata agli Enti competenti;
  - 25.2. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con tempistiche concordate con il Dipartimento Provinciale di riferimento, le date di effettuazione dei prelievi attinenti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose;

## Ulteriori prescrizioni

26. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 26.1. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 26.2. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 26.3. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione agli Enti competenti di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;
- 26.4. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Villafranca di Verona (DPCM 14 novembre 1997); le misure devono essere effettuate con frequenza indicata nel PMA;
- 26.5. si prende atto del documento di "Valutazioni Previsionale Impatto Acustico" datato febbraio 2022 presentato nei documenti di progetto; durante la fase di esercizio provvisorio dovrà essere effettuata una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione così come richiesto dalla condizione ambientale riportata nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
- 26.6. dovrà essere installata idonea cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni.
- 26.7. tutta la viabilità di accesso e interna all'area dell'impianto dovrà essere resa e mantenuta efficiente e sottoposta a regolare manutenzione.
- 26.8. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 26.9. devono essere messe in atto tutte le procedure contenute nel Piano di Sicurezza redatto ai sensi dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni e alle prescrizioni impartite dai VVF e quanto contenuto nei Certificati di Protezione Incendi (Rif. Pratica VV.F. n. 5630); qualora le modifiche dell'impianto comportino modifiche sostanziali delle preesistenti condizioni di sicurezza, dovranno essere riavviate a cura della ditta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco le procedure autorizzative previste dal D.P.R. 151/2011;
- 26.10. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata agli Enti competenti e accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; in ogni caso la nomina del Tecnico responsabile deve essere fatta senza soluzione di continuità, vale a dire senza alcuna interruzione temporale tra i diversi incarichi;
- 26.11. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione;

27. Si allega al presente allegato al provvedimento:

**Allegato A1:** Elenco dei rifiuti per codice EER e indicazione delle operazioni autorizzate;

**Allegato A2:** Planimetria di layout, aree di stoccaggio e punto di emissione in atmosfera;

**Allegato A3:** Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento e dei punti di scarico;



Metalfer di Bresaola Pietro S.r.l. - Villafranca di Verona (VR), Viale del Lavoro n. 13

Tab 1 - Elenco rifiuti conferibili e operazioni consentite.

CER	Descrizione	R13	R12	R12	R12	R12	R4	D15
		Messa in riserva p.to [2.1]	Accorpamento p.to [2.2]	Metalli ferr. e non ferr. p.to [2.3]	Cavi rame p.to [2.4]	RAEE p.to [2.5]	EoW(+) p.to [2.6]	Stoccaggio p.to [2.1]
020110	rifiuti metallici	X	X	X	-	-	X	-
100210	scaglie di laminazione	X	X	X	-	-	X	X
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	-	-	X	-
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	X	X	X	-	-	-	-
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	-	-	-	X
100903	scorie di fusione	X	X	X	-	-	-	X
101003	scorie di fusione	X	X	X	-	-	-	X
110501	zincio solido	X	X	X	-	-	X	-
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	-	-	X	-
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	-	-	X	-
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	-	-	X	-
120103	limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi	X	X	X	-	-	X	-
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	-	-	X	-
120113	rifiuti di saldatura	X	X	X	-	-	X	X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X	-	-	X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di retrifica esauriti, diversi da quello di cui alla voce 120120	X	X	X	-	-	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	-	X	-
150102	imballaggi di plastica	X	X	-	-	-	-	X
150103	imballaggi in legno	X	X	-	-	-	-	-
150104	imballaggi metallici	X	X	X	-	-	X	-
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	-	-	-	-	X
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X	X	-	-	-	-
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X	-	-	X	-
160116	serbatoi per gas liquefatto	X	X	X	-	-	X	-
160117	metalli ferrosi	X	X	X	X	-	X	-
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	X	-	X	-
160119	plastica	X	X	-	-	-	-	X
160120	vetro	X	X	-	-	-	-	X
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	-
160199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	-	X

Allegato A1 all'Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023

CER	Descrizione	R13 Messa in riserva		R12 Accorpamento		R12 Metalli ferr. e non ferr.		R12 Cavi rame		R12 RAEE		R4 EoW(*)		D15 Stoccaggio	
		p.to [2.1]	p.to [2.2]	p.to [2.3]	p.to [2.4]	p.to [2.5]	p.to [2.6]	p.to [2.7]	p.to [2.8]	p.to [2.9]	p.to [2.10]	p.to [2.11]			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170402	alluminio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170403	piombo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170404	zinco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170405	ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170406	stagno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170407	metalli misti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191001	refrattari di ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191002	refrattari di metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200140	metalli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(\*) NOTA: per le singole operazioni di recupero R4, si rimanda alla specifica tabella 3 delle EoW

- La Ditta è altresì autorizzata allo stoccaggio [R13-D15] di tutti i rifiuti prodotti in installazione. La ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.

Tab 2 - Elenco rifiuti conferibili e aree di stoccaggio.

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO				
		1	2	3	4	5
020110	rifiuti metallici					

Allegato A1 all'Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO				
		1	2	3	4	5 Piazzale
100210	scaglie di laminazione	X				
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X				
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	X				
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X				
100903	scorie di fusione	X				
101003	scorie di fusione	X				
110501	zinco solido	X				
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X				
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X		X		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	X		X		X
120103	limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi	X				
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X				
120113	rifiuti di saldatura	X				
120117	residui di materiale di sabbatura, diversi da quello di cui alla voce 12 01 16	X				
120121	corpi d'utensile e materiali di retifica esauriti, diversi da quello di cui alla voce 120120	X				
120199	rifiuti non specificati altrimenti	X		X		
150102	imballaggi di plastica	X				
150103	imballaggi in legno	X				
150104	imballaggi metallici	X		X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X				
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			X		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			X		
160116	serbatoi per gas liquefatto			X		
160117	metalli ferrosi			X		
160118	metalli non ferrosi			X		
160119	plastica					
160120	vetro					
160122	componenti non specificati altrimenti			X		
160199	rifiuti non specificati altrimenti			X		X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			X		
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)			X		
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)			X		
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			X		
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01					
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03					
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05					
170401	rame, bronzo, ottone					X
170402	alluminio					X
170403	piombo					X
170404	zinco					X
170405	ferro e acciaio			X		X
170406	stagno					
170407	metalli misti					X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			X		X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			X		
191001	rifiuti di ferro e acciaio			X		X

Allegato A1 all'Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023

AREA STOCCAGGIO					
1	2	3	4	5	Piazzale
X					
	X		X		X
X					
		X			
X	X				
X					


CER	DESCRIZIONE
191002	refrattari di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200140	metalli
200199	altre frazioni non specificate altrimenti

Tab 3 - Elenco rifiuti con cessazione qualifica di rifiuto.

CER	DESCRIZIONE	Fe	Al	Cu	Zn	Pb	Sn	Mg
		UE 333/2011	UE 333/2011	UE 715/2013	UNI EN 14290	UNI EN 14057	UNI EN 10432	UNI EN 7160
020110	refrattari metallici	X	X	X	X	X	X	X
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X
110501	zincio solido	-	-	-	X	-	-	-
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	-	-	-	-	-	-
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	-	-	-	-	-	-
120103	limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi	-	X	X	X	X	X	X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	-	X	X	X	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	X	X	X	X	X	X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di retifica esauriti, diversi da quello di cui alla voce 120120	X	X	X	X	X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X	X	X	X	X	X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	-	-	-	-	-	-
160116	serbatoi per gas liquefatto	X	-	-	-	-	-	-
160117	metalli ferrosi	X	-	-	-	-	-	-
160118	metalli non ferrosi	-	X	X	X	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X	X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	-	-	X	-	-	-	-
170402	alluminio	-	X	-	-	-	-	-
170403	piombo	-	-	-	-	X	-	-
170404	zincio	-	-	-	X	-	-	-
170405	ferro e acciaio	X	-	-	-	-	-	-
170406	stagno	-	-	-	-	-	X	-
170407	metalli misti	X	X	X	X	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	-	X	X	X	-	-	-
190102	materiali ferrosi estratti da generi pesanti	X	-	-	-	-	-	-

CER	DESCRIZIONE	Fe	Al	Cu	Zn	Pb	Sn	Mg
		UE.333/2011	UE.333/2011	UE.715/2013	UNI EN 14290	UNI EN 14057	UNI EN 10432	UNI EN 7160
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	-	-	-	-	-	-
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	-	X	X	X	X	X	X
191202	metalli ferrosi	X	-	-	-	-	-	-
191203	metalli non ferrosi	-	X	X	X	X	X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	X	X	X	X	X	X	X
200140	metalli	X	X	X	X	X	X	X

Allegato A2 all'Allegato A al Decreto n. 141 del 19/07/2023



ZONA 1 Stoccaggio polifunzionale/refrattari e scorie/polveri  
 ZONA 2 Stoccaggio e recupero rifiuti metallici  
 ZONA 3 Stoccaggio RAEE e recupero cavi  
 ZONA 4 Stoccaggio e recupero rifiuti metalli ferrosi  
 ZONA 5 Stoccaggio e recupero rifiuti metalli non ferrosi  
 Piazzale Messa in riserva rifiuti non pericolosi

Identificazione delle zone operative

Area di stoccaggio rifiuti

Areae destinate allo stoccaggio EoW



Areae destinate alla sola messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi

Areae destinate allo stoccaggio EoW

SFN-XX Sigla scarichi finali:  
 1P: acque meteoriche di prima pioggia  
 2P: acque meteoriche di seconda pioggia  
 AD: acque assimilabili alle domestiche

Camino E1 Sigla punto di emissione in atmosfera

		Ing. Marco Torresendi - Ingegnere Ambientale Iscritt. Albo Ingegneri della provincia di Verona n. 42821
Direzione Marco Torresendi	Revisione REV_03	Data 11/05/2023
Direzione Marco Torresendi	Revisione REV_02	Data 23/05/2022
Tav. 04	Scala 1/	Modifica di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
Sede impianto Viale del Lavoro 13 - Villafraica di Verona (VR)	Planimetria generale - Stato di progetto	Metalferr di Bresolaia Pietro Srl

 		Ingeg. Marco Torresendi - Ingegnere Ambientale Iscritt. Albo Ingegneri della provincia di Verona n. A2821	
Data 11/05/2023	Revisione REV_01	Data 20/12/2022	Revisione REV_00
Tav. 05bis /		Sede Impianto Viale del Lavoro 13 - Villafraanca di Verona (VR)	
Modifica di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi		Planimetria con indicata la rete acque meteoriche e i sistemi di trattamento - Stato di progetto	
Metafer di Bresola Pietro Srl			

**SFN-XX** Sigla scarichi finali:  
 1P: acque meteoriche di primo pioggia  
 2P: acque meteoriche di seconda pioggia  
 AD: acque assimilabili alle domestiche

- Impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia del primo piazzale
- Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del primo piazzale
- Raccolta acque meteoriche di dilavamento nel primo piazzale
- Impianto di trattamento delle acque meteoriche presente nel secondo piazzale
- Raccolta acque meteoriche di dilavamento nel secondo piazzale
- Vasche e impianti di progetto
- Raccordi e collegamenti di progetto

